

# ASSOCIAZIONE "AMICI DI GRISCIANO"

## S T A T U T O

### DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1) E' costituita l' Associazione : "Amici di Grisciano".

Art. 2) L' Associazione ha sede in frazione Grisciano del Comune di Accumoli

Art. 3) L' Associazione ha lo scopo di promuovere tra gli associati lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive nonché ecologiche e di promuovere in Grisciano manifestazioni di tali genere e spettacoli onde incrementare il turismo sia individuale che organizzato.

L' Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto l' esercizio di attività commerciale ed intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c) art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 e dall' art. 19 del Decreto medesimo.

### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio ;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall' utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l' attività sociale.

Art. 5) L' esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

### SOCI

Art. 6) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all' atto dell' ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l' anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7) I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi di qualsiasi locale o mezzo messo a disposizione o gestito dall' associazione e di ottenere una riduzione o l' esenzione della corresponsione di prezzi di ingresso a manifestazioni promosse dall' Associazione, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall' Assemblea degli associati.

## AMMINISTRAZIONE

Art. 9) L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall' assemblea dei soci per la durata di un anno. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l' Assemblea dei Soci.  
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all' anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all' ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell' Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13) Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l' esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

## ASSEMBLEE

Art. 14) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all' anno entro il 20 agosto mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell' Albo dell' Associazione dell' avviso di convocazione contenente l' ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l' adunanza. L' assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell' art. 20 C.C.

L' assemblea deve essere convocata in Grisciano di Accumoli od altrove, anche fuori della sede sociale.

Art. 15) L' Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell' Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell' atto costitutivo e statuto, e su tutto quant' altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l' approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 17) L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l' Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell' Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell' Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all' assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18) Le Assemblies sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall' art. 21 C.C.

## COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19) La gestione dell' Associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall' Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

## SCIoglimento

Art. 20) Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

## CONTROVERSIE

Art. 21) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provirati da nominarsi dall' Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

*Firmato:*

*Cafini Luigi*

*Di Giammarino Paolo*

*Sofia Romualdi*

*Rendina Danilo*

*Angelini Renato*

*Notaio Maurizio Gianfelice*

Allegato "A" all' Atto Costitutivo del 26 maggio 1985 - N. Rep. 4338 – N. Fasc. 909  
Registrato in Rieti il 17 giugno 1985 – Vol. Mod. I – n. 1814